

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTE le istanze ricevute da produttori e importatori, con le quali sono state richieste le iscrizioni in tariffa di nuovi prodotti e la modifica di denominazione di prodotti già iscritti, per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuate in relazione ai prezzi richiesti dai fabbricanti e importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'inserimento e alla variazione di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati, nella tariffa di vendita;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente all'iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione di cui all'art.39-*quinquies* del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fabbricanti e importatori:

TABELLA B – SIGARI

MARCA	Confezione	Euro/Kg. convenzionale	Euro/confezione
BALMORAL PURO NICARAGUA PETTT ROBUSTO FT	da 20 pezzi	1.260,00	126,00
BALMORAL PURO NICARAGUA ROTHSCHILD MASIVO	da 20 pezzi	1.440,00	144,00
LEON JIMENES DOBLE MADURO AMBASSADOR 10	da 10 pezzi	2.160,00	108,00
LEON JIMENES DOBLE MADURO GIGANTE 10	da 10 pezzi	2.280,00	114,00
LEON JIMENES DOBLE MADURO LEYENDA 10	da 10 pezzi	2.080,00	104,00
LEON JIMENES DOBLE MADURO ROBUSTO 10	da 10 pezzi	2.160,00	108,00
LEON JIMENES LEYENDAS 10	da 10 pezzi	1.700,00	85,00
LEON JIMENES NO. 1	da 10 pezzi	1.700,00	85,00
LEON JIMENES NO. 3	da 10 pezzi	1.560,00	78,00
LEON JIMENES NO. 5	da 10 pezzi	1.200,00	60,00
LEON JIMENES ROBUSTO 10	da 10 pezzi	1.480,00	74,00

TABELLA C – SIGARETTI

MARCA	Confezione	Euro/Kg. convenzionale	Euro/confezione
BACKWOODS AUTHENTIC	da 5 pezzi	320,00	4,00
BACKWOODS BLUE	da 5 pezzi	320,00	4,00
BACKWOODS CARIBE	da 5 pezzi	320,00	4,00

ARTICOLO 2

1. Le denominazioni delle seguenti marche di tabacco lavorato sono così modificate:

SIGARETTE		
Codice	DA	A
2860	ROTHMANS CLASSIC RED	ROTHMANS ESSENCE RED
2878	ROTHMANS CLASSIC RED 100	ROTHMANS ESSENCE RED 100'S
3008	ROTHMANS CLASSIC RED	ROTHMANS ESSENCE RED

ARTICOLO 3

1. Per l'effetto di quanto riportato agli artt. 1 e 2, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna